



COMUNE DI VOLTERRA

SETTORE URBANISTICA ED AMBIENTE

Assessore Dott. Pier Francesco Rossi
Dirigente Ing. Paolo Sgro

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

ANNO 2004

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

(1) L'azione amministrativa del Comune di Volterra è improntata ai principi di tutela dall'inquinamento acustico degli insediamenti abitativi e dell'ambiente esterno.

(2) Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione, per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale, delle disposizioni dettate dalla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dalla Legge Regionale 1 Dicembre 1998 n° 89 "Norme in materia di inquinamento acustico".

(3) Le disposizioni del presente regolamento sono emanate in accordo ed in applicazione di quanto rappresentato nella cartografia sulla quale è riportata la suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, in ottemperanza ai disposti dall'art. 6, comma 1, della citata Legge 447/95.

(4) La Zonizzazione acustica del territorio comunale va da integrare le previsioni urbanistiche e con esse diviene espressione della volontà del Comune circa il modello di città che si vuole ottenere; motivo per cui, tra l'altro, persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale;
- b) costituire riferimento, in rapporto con le condizioni di eventualità o di obbligo di interventi di mitigazione del rumore, per la redazione del Piano di risanamento acustico (PdRA), introdotto dall'art. 7 della Legge 447/95, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambienti del territorio comunale e standard di comfort acustico stabiliti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione acustica;
- c) consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 2

Campo di applicazione - Efficacia del presente Regolamento

- (1) Il presente regolamento disciplina interamente la materia riguardante le emissioni rumorose e le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della normativa citata all'art. 1.
- (2) In caso di contrasto con le disposizioni di altri regolamenti locali (regolamento edilizio, di polizia locale, ecc.) prevalgono le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 3

Forme di inquinamento acustico

- (1) Ai fini del presente regolamento si definisce rumore qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- (2) A questo fine si parla di *disturbo* quando un rumore è tale da provocare alterazioni temporanee delle condizioni psicofisiche, di *danno* quando l'alterazione è irreversibile o comunque molto grave. Negli altri casi, in cui il rumore è solo male accettato, si deve parlare di *fastidio*.
- (3) Si definisce inquinamento acustico l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con i legittimi utilizzi degli ambienti.
- (4) L'inquinamento acustico è da suddividersi in due forme principali:
 - a) inquinamento acustico in ambiente esterno, che si riflette all'esterno degli ambienti nei quali ha origine o che viene prodotto da attività svolte all'aperto;
 - b) inquinamento acustico in ambiente interno, che è prodotto all'interno di ambienti chiusi.

Art. 4

Definizioni tecniche

- (1) Le definizioni tecniche per l'attuazione del presente regolamento sono indicate nell'allegato **A** al presente Regolamento. Esse derivano da quanto previsto dal Decreto Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, Allegato A, e dall'art. 2, comma 1, della Legge 447/95.
- (2) A dette definizioni tecniche viene fatto esplicito riferimento per l'interpretazione del citato decreto, del presente regolamento e delle documentazioni da presentare al Comune nell'ambito di procedimenti amministrativi e di provvedimenti dallo stesso emessi.

Art. 5
Misurazioni e controlli

(1) Nell'allegato **B** al presente regolamento sono riportate per estratto, in conformità a quanto disposto dal citato Decreto Ministero dell'Ambiente 16.03.1998:

- a) le modalità procedurali per il rilevamento dei livelli di rumore;
- b) la presentazione dei risultati dei rilevamenti dei livelli di rumore mediante trascrizione su idoneo supporto.

(2) Le attività di controllo e rilevazione dei livelli di rumore, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi, viene effettuata dagli organi competenti preposti a tali servizi, mediante osservanza delle disposizioni citate al comma precedente e sinteticamente riportate nell'allegato **B** al presente Regolamento.

CAPO II

LIMITI MASSIMI DEI LIVELLI DI RUMORE

Art. 6

Classificazione del territorio comunale in zone acustiche

(1) L'adozione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (**PCCA**) (cartografia e regolamento di attuazione) è effettuata dal Consiglio Comunale nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite dall'art. 42 del D. Lgs. 267/2000.

(2) Il territorio comunale è suddiviso in classi acustiche, come riportato nell'allegato **C** al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla tabella A dell'allegato al D.P.C.M. 14/11/1997.

(3) I valori limite di emissione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato **D** al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla tabella B dell'allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.

(4) I valori limite assoluti di immissione, come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti. I valori limite assoluti di immissione ammessi in ciascuna classe sono riportati nell'allegato **E** al presente Regolamento, in conformità a quanto disposto dalla tabella C dell'Allegato al D.P.C.M. 14.11.1997.

(5) I valori limite di attenzione, intesi come potenziale rischio per la salute ed espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

- a) se riferiti ad un'ora, i valori dell'allegato **E** al presente Regolamento, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

(6) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

(7) I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

(8) I valori limite di qualità, intesi come valori da conseguire per gli obiettivi di tutela della salute, sono riportati nell'allegato **F** al presente Regolamento.

(9) La delimitazione delle zone è stata eseguita su copia della cartografia esistente, in scala 1:2.000 per i centri abitati e 1:10.000 per il restante territorio, utilizzando le indicazioni predisposte nella delibera G.R.T. n. 488/93 e riportate nell'allegato **G** al presente Regolamento.

Art. 7

Valori limite differenziali di immissione

(1) I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, sono:

- 5 dB per il periodo diurno,
- 3 dB per il periodo notturno,

all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI dell'allegato **C** al presente Regolamento.

(2) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

(3) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

(4) La misurazione deve essere effettuata all'interno degli ambienti abitativi e nel tempo di osservazione del fenomeno acustico.

(5) La norma del presente art. 7, comma 1, non vige nei casi disciplinati dal successivo Capo V, artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20.

CAPO III

INSEDIAMENTI ESISTENTI – ADEGUAMENTI AI LIMITI DI ZONA

Art. 8 Piani di risanamento

- (1) Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n. 89/1998, apposito piano di risanamento acustico (**PdRA**), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, al fine di attuare un insieme di provvedimenti che siano in grado di conseguire obiettivi di una progressiva riduzione dei livelli di rumore.
- (2) La documentazione costituente il piano di risanamento, conforme alle linee di indirizzo dettate dalla Delib. CRT 22/2/2000, n. 77, deve essere inviata al Comune il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di risanamento acustico, può richiedere all'impresa chiarimenti o ulteriori dati, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni, che dovranno essere forniti nei tempi indicati, ovvero prescrivere modifiche al piano di risanamento proposto.
- (3) Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., Dipartimento Provinciale di Pisa, e per gli aspetti igienico sanitari, dell'A.S.L. n. 5.
- (4) Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della relazione tecnica di risanamento acustico di cui al comma 1 del presente articolo, in mancanza di comunicazioni da parte del Comune, l'impresa interessata potrà iniziare i lavori di risanamento acustico, i quali dovranno comunque concludersi entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del PCCA, ferma restando la responsabilità dell'impresa stessa per quanto riguarda l'osservanza dei disposti di Legge e del presente regolamento. La mancata pronuncia da parte del Comune di quanto previsto al comma (2) equivale ad assenso.
- (5) I lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle eventuali prescrizioni del Comune.
- (6) Le imprese provvedono al graduale adeguamento della situazione esistente ai limiti di cui agli allegati D ed E ed alle norme stabilite dal precedente art. 7 entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica per la redazione e l'invio al Sindaco del Piano di risanamento acustico.
- (7) Nel piano di risanamento dovrà essere indicato il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dal PCCA e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del PCCA.
- (8) Durante il periodo di adeguamento le imprese sono tenute al provvisorio rispetto dei limiti indicati nell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991 (vedi allegato **H** al presente Regolamento), salvo modifiche di Legge.

CAPO IV

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 9

Nuovi Insediamenti Produttivi

(1) La concessione edilizia riguardante la nuova costruzione o l'ampliamento di edifici e/o di impianti, dovrà precisare i limiti acustici della classe di appartenenza, in base a quanto disposto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica.

(2) Nel caso di opere interne in edifici adibiti ad insediamenti produttivi la relazione di asseveramento dovrà indicare il rispetto dei livelli massimi di rumore ammessi nella classe acustica di appartenenza dell'edificio.

Art. 10

Pianificazione Urbanistica

(1) Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, compreso il Regolamento Edilizio, loro revisioni e varianti, la destinazione d'uso delle aree deve essere stabilita considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere i disturbi alla popolazione insediata nel rispetto dei principi generali di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, cui la legge si ispira.

(2) L'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale il Comune di Volterra recepisce nella prassi amministrativa i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla Legge 447/95 e decreti attuativi.

(3) A far tempo dall'adozione della zonizzazione acustica del territorio comunale le varianti al PRG e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dalla Legge 447/95 e successive modifiche ed integrazioni.

(4) I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

(5) I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 79/98 devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

(6) Nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo ed al precedente art. 9, ovvero su richiesta del Comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- ❖ aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- ❖ strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E

(strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

- ❖ discoteche;
- ❖ circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- ❖ impianti sportivi e ricreativi;
- ❖ ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

(7) È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- ◆ scuole e asili nido;
- ◆ ospedali;
- ◆ case di cura e di riposo;
- ◆ parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- ◆ nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al punto 6.

(8) Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

(9) Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

(10) La documentazione di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e con le responsabilità di cui all'art. 14 della L.R. 52/99.

(11) La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, di cui al comma 8 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/95, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'Ufficio competente del Comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

Art. 11
Requisiti acustici passivi degli edifici

- (1) I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
- (2) Gli ambienti abitativi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge n. 447/95 sono distinti nelle categorie indicate nell'allegato **L** al presente Regolamento.
- (3) Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- (4) Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- (5) Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
- (6) Le grandezze cui far riferimento sono definite nell'allegato **M** al presente Regolamento.
- (7) I valori che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne sono riportati nell'allegato **N** al presente Regolamento.

Art. 12
Rumore prodotto da traffico veicolare

- (1) Salvo quanto disposto dalle Leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi atti in generale a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è comunque fatto obbligo di assumere, nell'utilizzo di tali veicoli, nell'ambito del territorio di questo Comune, comportamenti tali da ridurre la rumorosità al minimo richiesto dalle manovre ed operazioni alle quali sono adibiti i veicoli stessi.
- (2) Il Sindaco può adottare misure per la regolamentazione del traffico veicolare in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di specifici limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali o di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui all'allegato E al presente Regolamento.
- (3) Nell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente il Sindaco può ammettere il superamento dei limiti massimi di zona, per le strade esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora il rispetto degli stessi costituisca grave ostacolo per la viabilità e conseguentemente possa influire negativamente sulla sicurezza e l'ordine pubblico, e comunque nel rispetto dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000.

(4) Nella eventuale redazione del Piano Urbano del Traffico Veicolare, ai sensi del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, "Nuovo Codice della Strada" e della delibera C.R. Toscana 27.04.1993 n. 177, e successive revisioni e varianti, gli interventi devono essere programmati in pieno accordo e nel rispetto della classificazione in zone acustiche del territorio operata tramite il Piano Comunale di Classificazione Acustica.

CAPO V

ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE E TRANSITORIE

Art. 13 Definizioni

- (1) Si definisce *attività rumorosa* l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere in attività di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo che comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- (2) Si definisce *attività rumorosa temporanea* qualsiasi attività, definita rumorosa ai sensi del comma precedente, che si esaurisca in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in strutture precarie o comunque al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.
- (3) Sono da escludersi nella presente definizione le attività ripetitive.

Art. 14 Autorizzazione comunale in deroga ai limiti di emissione

- (1) Gli impianti, le apparecchiature, le macchine di ogni genere impiegate nelle attività temporanee di cui all'art. 13, devono essere provviste di dispositivi tecnici atti a ridurre al minimo il rumore.
- (2) In caso di attivazione, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione acustica e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- (3) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- (4) Le attività rumorose temporanee, qualora comportino l'impiego di impianti e/o macchinari rumorosi, devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti di cui alla Legge n. 447/95 ed al presente regolamento, dal Comune, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico, sentito il parere del servizio preposto dal competente Organo di Vigilanza di cui all'art. 5, comma 2.
- (5) Il Sindaco può, qualora lo richiedano esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla L. 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, prescrivendo comunque misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.

Art. 15

Procedura di autorizzazione

(1) L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario stabiliti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

(2) Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento deve presentare al Sindaco domanda motivata di autorizzazione in deroga completa degli allegati secondo la modulistica specifica almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione:

- una relazione che definisca l'impatto acustico a seguito di accurata analisi dell'ambiente di emissione e ne valuti la compatibilità con il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- una verifica dell'idoneità degli impianti elettroacustici rispetto ai limiti imposti dalla normativa ed un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

(3) Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. n. 5, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

(4) La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari precisati dal presente regolamento.

Art. 16

Provvedimenti di deroga semplificati – Cantieri edili, stradali e simili

(1) La domanda di autorizzazione in deroga per i cantieri edili e per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico deve intendersi compresa rispettivamente nell'istanza di licenza edilizia e/o nella domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici.

(2) A cura di tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98 dovrà essere allegata alle suddette istanze una relazione di impatto acustico che complessivamente comprenda:

- una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;

- un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

(3) L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge n. 447/95 viene rilasciata contestualmente alla licenza edilizia previo accertamento della completezza della documentazione richiesta.

(4) Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 2 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

(5) Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni, ecc.) dovranno essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti. Gli schermi potranno essere costituiti da barriere anche provvisorie (ad esempio laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc.) opportunamente posizionate. Sono comunque vietate tutte le modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore (ad esempio la rimozione dei carter dai macchinari).

(6) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e comunque nel rispetto delle norme antinfortunistiche.

(7) È vietato l'inizio dei lavori relativi all'apertura di cantieri edili in aree zonizzate nelle classi I, II, III, IV nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere, ecc.) in mancanza del preventivo deposito di una relazione di impatto acustico concernente:

- (a) la descrizione del tipo di macchine ed impianti rumorosi di cui si prevede l'impiego;
- (b) la loro collocazione all'interno del cantiere e la presenza di eventuali schermature acustiche;
- (c) il numero di ore giornaliere e complessive dell'intero periodo;
- (d) il livello di rumore a distanza nota; la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- (e) il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti.

(8) Nel caso in cui la situazione descritta, pur rientrando nei limiti di rumore fissati nell'Allegato I al presente Regolamento, dovesse far prevedere il superamento del livello equivalente di 70 dB(A) in facciata degli edifici residenziali esposti ovvero di 60 dB(A) all'interno delle abitazioni a finestre chiuse potranno essere prescritte limitazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente paragrafo.

(9) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997 nei cantieri edili può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00.

(10) L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga ai limiti fissati dalla Legge n. 447/95 e D.P.C.M. 14.11.1997 nei cantieri stradali può essere consentita nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

(11) Le attività che non comportano l'impiego di attrezzature che danno luogo al superamento dei limiti di zona sono vietate dopo le ore 19:00 e comunque durante il periodo notturno.

Art. 17

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico

(1) L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge n. 447/95 deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda i 15 giorni, con almeno sette giorni consecutivi, tenuto conto che l'impiego all'aperto di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere deve essere comunque interrotto in periodo notturno dopo le ore 24.

(2) I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatto a cura di tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

Art. 18

Manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile

- (1) Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piani-bar, serate musicali, karaoke, cabaret, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art. 68 e 69 TULPS) allorquando non superino complessivamente le 15 giornate nell'arco dell'anno.
- (2) Manifestazioni all'aperto di durata superiore ai 15 giorni dovranno ottenere formale autorizzazione previa presentazione di una relazione di impatto acustico, da allegare alla domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici, che dovrà attestare che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo ad un livello equivalente non superiore a 70 dB(A) misurato sul perimetro esterno dell'area, non superiore a 60 dB(A) misurato in facciata agli edifici residenziali esposti e non superiore a 40 dB(A) misurato all'interno delle abitazioni circostanti a finestre chiuse.
- (3) L'impiego all'aperto delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno dopo le ore 24.

Art. 19

Localizzazione delle aree

- (1) Salvo quanto previsto all'art. 18 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del Piano Comunale di Classificazione acustica del territorio.
- (2) Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo o mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività.
- (3) Il Sindaco, sentito il parere dell'A.S.L. n. 5, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

Art. 20

Attività rumorose transitorie e relative autorizzazioni e prescrizioni

- (1) Si definiscono *attività transitorie* quelle attività e/o manifestazioni temporanee che hanno durata non superiore ad un giorno solare.
- (2) Le attività transitorie si intendono autorizzate in via generale, limitatamente alle zone del territorio comunale comprese nelle zone II, III, IV, V e VI, se comunicate al Sindaco con un preavviso di almeno quindici giorni, purché rispettino orari e livelli massimi di rumore previsti nella tabella in allegato I al presente Regolamento.

(3) L'eventuale diniego dell'autorizzazione dovrà essere comunicato dal Sindaco entro sette giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione di cui al comma (2).

(4) Qualora le attività transitorie di cui al comma (2) di durata giornaliera siano ripetute per più di tre volte nell'arco dell'anno solare, assumendo così una forma periodica e/o ciclica nel tempo, esse sono parificate alle attività temporanee e sono quindi soggette alla procedura di autorizzazione di cui agli art. 14 – 15.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 21

Macchine da giardino

(1) L'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

(2) Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 22

Macchine agricole

(1) L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.

(2) Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 23

Allarmi acustici

(1) Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

Art. 24
Emergenze

(1) Per i cantieri edili e stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, di acqua potabile, di gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione è concessa deroga agli orari e agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.

CAPO VI

SANZIONI

Art. 25

Determinazione delle sanzioni amministrative

(1) Risultano fissate le seguenti sanzioni di carattere amministrativo per inadempienze e mancato rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

a) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice Penale, chiunque non ottempera ad ordinanze contingibili ed urgenti in materia di inquinamento acustico, emanate a tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come previsto dall'articolo 9, comma 1, della Legge n. 447/95 per quanto di competenza del Sindaco, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 2.000.000 (€ 1.032,91) a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14).

b) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della Legge n. 447/95, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della stessa Legge n. 447/95, come riportati negli allegati D ed E del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 (€ 516,46) a Lire 10.000.000 (€ 5.164,57).

c) Chiunque violi i regolamenti di esecuzione e le disposizioni dettate in applicazione della L. 447/95 dalle regioni, dalle province e dai comuni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14).

d) Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale prevista dall'art. 6, comma 1, lett. H), della L. 447/95, svolga attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14); alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformità con gli indirizzi regionali.

e) Le imprese che abbiano omesso di presentare, entro il termine prescritto, il piano di risanamento (PdRA) sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14).

f) Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. 89/98 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 (€ 258,23) a Lire 20.000.000 (€ 10.329,14).

g) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali ed assimilabili o alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui agli articoli 17, 18 e 20, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire € 80 a € 500, a cui potrà seguire un'ordinanza di adeguamento.

h) Chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose con carattere di transitorietà di cui all'articolo 20, comma 2, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 150.000 (€ 77,47) a Lire 900.000 (€ 464,81).

(2) I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

(3) Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 (disturbo occupazioni o riposo delle persone ovvero esercizio di professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni di legge e le prescrizioni dell'Autorità) e 660 (molestia o disturbo delle persone) del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 26

Sospensione e revoca autorizzazioni

(1) Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Procedura di approvazione - diffusione

(1) Il presente regolamento ed il relativo Piano Comunale di Classificazione Acustica seguono la procedura di approvazione stabilita dall'art. 5 della citata L.R. 89/1998.

(2) La Giunta Comunale assicura la sua diffusione agli uffici e servizi, agli organi di decentramento e partecipazione, agli ordini professionali interessati, alle associazioni delle imprese artigiane, commerciali ed industriali ed alla popolazione.

Art. 28

Aggiornamento del PCCA

(1) Il Piano Comunale di Classificazione Acustica è soggetto a variazioni, da effettuarsi con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

(2) La Zonizzazione acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di variabilità urbana principale.

(3) Nel caso di varianti al PRG la Zonizzazione acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A dell'allegato del D.P.C.M. 14.11.1997.

(4) Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

(5) In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

(6) Tali variazioni possono risultare necessarie in seguito ad emanazioni di leggi, ricorrenti casi particolari, realizzazioni di nuovi insediamenti o modifiche di quelli esistenti, tali da rendere necessaria l'attribuzione alle zone coinvolte di classificazioni acustiche diverse rispetto a quelle presenti.

(7) Le disposizioni di cui all'articolo 27 si applicano altresì alle modifiche del piano comunale di zonizzazione acustica.

(8) Al fine di aggiornare, modificare e integrare il PCCA e relativo Regolamento in modo coerente, potrà essere costituito un "osservatorio" composto da funzionari interni all'Amministrazione Comunale, con il compito di riunirsi con cadenza prestabilita.

Art. 29

Entrata in vigore

(1) Il presente Regolamento entra in vigore il 60° giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ALLEGATI

DEFINIZIONI

- 1) *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitato o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
- 2) *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.
- 3) *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.
- 4) *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto 3).
- 5) *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- 6) *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- 7) *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
- 8) *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge.
- 9) *Sorgente specifica*: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.
- 10) *Tempo a lungo termine (T_L)*: rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.
- 11) *Tempo di riferimento (T_R)*: rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6:00 e le h 22:00 e quello notturno compreso tra le h 22:00 e le h 6:00.
- 12) *Tempo di osservazione (T_O)*: è un periodo di tempo compreso in T_R nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.
- 13) *Tempo di misura (T_M)*: all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_M) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.
- 14) *Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A"*: L_{AS} , L_{AF} , L_{AI} . Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" L_{PA} secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".
- 15) *Livelli dei valori massimi di pressione sonora* L_{ASmax} , L_{AFmax} , L_{AImax} . Esprimono i valori massimi della pressione sonora ponderata in curva "A" e costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

16) *Livello di rumore ambientale (L_A)*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

- 1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a T_M ;
- 2) nel caso di limiti assoluti è riferito a T_R .

17) *Livello di rumore residuo (L_R)*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quanto si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

18) *Livello differenziale di rumore (L_D)*: differenza tra livello di rumore ambientale (L_A) e quello di rumore residuo (L_R):

$$L_D = (L_A - L_R)$$

19) *Livello di emissione*: è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione.

20) *Fattore correttivo (K_i)*: è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato:

per la presenza di componenti impulsive	$K_I = 3$ dB
Per la presenza di componenti tonali	$K_T = 3$ dB
per la presenza di componenti in bassa frequenza	$K_B = 3$ dB

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.

21) *Presenza di rumore a tempo parziale*: esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di rumore a tempo parziale, nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora. Qualora il tempo parziale sia compreso in 1 h il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq(A)$ deve essere diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq(A)$ deve essere diminuito di 5 dB(A).

22) *Livello di rumore corretto (L_C)*: è definito dalla relazione:

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE

B.1) Strumentazione di misura

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994.
2. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 273.
3. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 precedenti, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

B.2) Norme tecniche per l'esecuzione delle misure

1. Generalità

Prima dell'inizio delle misure è indispensabile acquisire tutte quelle informazioni che possono condizionare la scelta del metodo, dei tempi e delle posizioni di misura.

I rilievi di rumorosità devono pertanto tenere conto delle variazioni sia dell'emissione sonora delle sorgenti che della loro propagazione. Devono essere rilevati tutti i dati che conducono ad una descrizione delle sorgenti che influiscono sul rumore ambientale nelle zone interessate dall'indagine. Se individuabili, occorre indicare le maggiori sorgenti, la variabilità della loro emissione sonora, la presenza di componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

2. Misure all'interno di ambienti abitativi.

Il microfono della catena fonometrica deve essere posizionato a 1,5 m dal pavimento e ad almeno 1 m da superficie riflettenti. Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato a 1 m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello della pressione acustica.

3. Misure in esterno.

nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato a 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell'interno dello spazio fruibile da persone e comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell'edificio. L'altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore.

4. Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo:

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quanto sono verificate le condizioni seguenti:

l'evento è ripetitivo;

la differenza tra $L_{A_{lmax}}$ e $L_{A_{smax}}$ è superiore a 6 dB;

la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s.

L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quanto si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte dell'arco di un'ora nel periodo notturno.

La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura L_m .

$L_{Aeq,TR}$ viene incrementato di un fattore K_1 così come definito al punto 25 dell'allegato A.

B.3) Presentazione dei risultati

I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un rapporto che contenga almeno i seguenti dati:

- a) data, luogo, ora del rilevamento e descrizione delle condizioni meteorologiche, velocità e direzione del vento;
- b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura;
- c) catena di misura completa, precisando la strumentazione impiegata e relativo grado di precisione; e del certificato di verifica della taratura;
- d) i livelli di rumore rilevati;
- e) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo di misura;
- l) le conclusioni
- m) modello, tipo, dinamica e risposta in frequenza nel caso di utilizzo di un sistema di registrazione o riproduzione;
- n) elenco nominativo degli osservatori che hanno presenziato alla misurazione;
- o) identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha eseguito le misure.

Classe I

Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete sonora rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITA'

*Limiti massimi
[Leq in dB(A)]*

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurno	Notturmo
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

ALLEGATO G**INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO**

CLASSE	COLORE	RETINO
I	Verde chiaro	Punti piccoli
II	Verde scuro	Punti grossi
III	Giallo	Righe orizzontali
IV	Arancione	Righe verticali
V	Rosso	Tratteggio incrociato
VI	Blu	Tratteggio incrociato
Aree destinate a spettacolo	Bianco (eliminazione del colore dalle classi corrispondenti)	Tratteggio delle classi corrispondenti. Bordi in neretto

ALLEGATO H

ZONIZZAZIONE	LIMITE DIURNO Leq(A) DB(A)	LIMITE NOTTURNO Leq(A) dB(A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68)(*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68)(*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

(*) Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 02.04.1968, n. 1444.

ALLEGATO I**AUTORIZZAZIONI TRANSITORIE DI ATTIVITA' E/O MANIFESTAZIONI DI DURATA NON SUPERIORE AD UN GIORNO. LIVELLI MASSIMI AMMESSI**

TIPO DI ATTIVITA'	ORARIO		LIVELLO EQUIVALENTE MAX CONSENTITO dB(A)
	FERIALI	FESTIVI	
Cantieri edili e simili	8:00 – 13:00 14:30 – 19:00		80 (*)
Pubblicità tramite mezzi mobili e simili	9:30 – 12:00 14:30 – 20:00	9:30 – 12:00 16:00 – 20:00	80 (*)
Avvisi Pubblica Amministrazione con carattere di urgenza e tramite mezzo mobile	Sempre ammessi	Sempre ammessi	80 (*)
Manifestazioni politiche, sindacali e simili, celebrazioni religiose	9:00 – 13:00 16:00 – 24:00	9:00 – 13:00 16:00 – 24:00	85 (*)
Manifestazioni cinematografiche, teatrali, musicali, sagre, fiere e altre manifestazioni ricreative e del tempo libero e simili all'aperto	9:00 – 13:00 16:00 – 24:00	9:00 – 13:00 16:00 – 24:00	85 (*)
Lavori di giardinaggio	9:00 – 13:00 15:00 – 19:00	9:00 – 12:00 16:00 – 19:00	80 (*)
Lavori agricoli	6:00 – 20:00	6:00 – 13:00	85 (*)

(*) Il livello equivalente deve essere misurato posizionando lo strumento all'interno dell'edificio abitativo, a finestre aperte, senza la misurazione del livello differenziale.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI (art. 2)

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

GRANDEZZE DI RIFERIMENTO: DEFINIZIONI, METODI DI CALCOLO E MISURE

Le grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

1. Il tempo di riverberazione (T), definito dalla norma ISO 3382/1975;
2. Il potere fonoisolante apparente di elementi di separazione fra ambienti (R), definito dalla norma EN ISO 140-5/1996;
3. L'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT}$) definito da:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + 10 \log T/T_0$$

dove:

$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2$ è la differenza di livello;

$L_{1,2m}$ è il livello di pressione sonora esterno a 2 metri dalla facciata, prodotto da rumore da traffico se prevalente, o da altoparlante con incidenza del suono di 45° sulla facciata;

L_2 è il livello di pressione sonora medio nell'ambiente ricevente, valutato a partire dai livelli misurati nell'ambiente ricevente mediante la seguente formula:

$$L_2 = 10 \log \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \right)$$

Le misure dei livelli L_i devono essere eseguite in numero di n per ciascuna banda di terzi di ottava. Il numero n è il numero intero immediatamente superiore ad un decimo del valore dell'ambiente; in ogni caso, il valore minimo di n è cinque;

T è il tempo di riverberazione nell'ambiente ricevente, in sec.;

T_0 è il tempo di riverberazione di riferimento assunto, pari a 0,5 s.

4. Il livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_n) definito dalla norma EN ISO 140-6/1996;
5. L_{ASmax} : livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow;
6. L_{Aeq} : livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- a. indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w), da calcolare secondo la norma UNI 8270/1987, parte 7, paragrafo 5.1;
- b. indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$) da calcolare secondo le stesse procedure di cui al precedente punto a.;
- c. indice del livello di rumore di calpestio di solai, normalizzato ($L_{n,w}$) da calcolare secondo la procedura descritta dalla norma UNI 8270/1987, parte 7, paragrafo 5.2.

Rumore prodotto dagli impianti tecnologici

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

**REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI**

Categorie di cui all'All. L	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,n,T,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nota: con riferimento all'edilizia scolastica, i limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967, recante i criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici.

MODULISTICA ALLEGATA al REGOLAMENTO

allegato 1

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi sono consentite nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art. 16 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

allegato 2

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 16 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

*

Bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER CANTIERI EDILI

Al Sindaco del Comune di Volterra

Il sottoscritto, nato a il
....., residente in, in qualifica di
titolare/rappresentante legale della, con sede
sociale in, relativamente al proprio cantiere edile situato in

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione
all'immissione di rumore proveniente dal proprio cantiere edile situato in

A tale fine dichiara che:

1) l'attività in questione

- rispetterà** i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad esclusione del criterio differenziale¹
- rispetterà** le condizioni contenute nell'art. 16 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000²
 - *Orario*: - dalle 8.00 alle ore 19.00.
 - *Limiti*: - 70 dB(A) (60 dB(A)).
- Non potrà rispettare** le condizioni contenute nell'art. 16 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000³;

2) il rumore sarà causato da

3) l'attività si svolgerà dal giorno al giorno

4) l'attività avrà una durata giornaliera di ore e precisamente dalle ore alle ore

Data

FIRMA

¹ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

² È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

³ Prima di iniziare la manifestazione dovrà essere in possesso di dell'autorizzazione all'emissione sonora in deroga dopo aver acquisito il parere della USL

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per i cantieri che rispettano i limiti di cui al regolamento comunale e deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000

Durate fino a cinque giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni di utilizzo delle macchine rumorose;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a cinque giorni consecutivi

1. una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs. n. 135/92 e D.Lgs. n. 137/92);
3. un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione; I documenti indicati ai punti 1., 2. e 3. dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98

Cantieri edili che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- **relazione** descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98 che contenga:
 - una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
 - una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
 - elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
 - Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle dei lavori del cantiere;
 - Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati i macchinari rumorosi.
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - Relazione tecnica contenente:
 - la durata del cantiere edile;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività del cantiere;
 - limiti richiesti e la loro motivazione.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER MANIFESTAZIONI MUSICALI

Al Sindaco del Comune di Volterra

Il sottoscritto, nato a il
....., residente in, in qualifica di
titolare/rappresentante legale della, con sede
sociale in, relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si
terrà in

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione
all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in

A tale fine dichiara che:

1) l'attività in questione

- rispetterà** i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad esclusione del criterio differenziale⁴
- rispetterà** le condizioni contenute nell'art. 18 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁵
 - *Orario*: - dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
 - *Limiti*: - 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; - 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
- Non potrà rispettare** le condizioni contenute nell'art. 18 del citato regolamento e nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁶;

2) il rumore sarà causato da

3) la manifestazione si svolgerà dal giorno al giorno

4) la manifestazione avrà una durata di ore e precisamente dalle ore alle ore

Data

FIRMA

⁴ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

⁵ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

⁶ Prima di iniziare la manifestazione dovrà essere in possesso di dell'autorizzazione all'emissione sonora in deroga dopo aver acquisito il parere della USL

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per le manifestazioni che rispettano i limiti di zona

Durate fino a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

Manifestazioni che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- Relazione tecnica contenente:
 - la durata della manifestazione;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
 - limiti richiesti e la loro motivazione.

Bollo

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE SONORA TEMPORANEA PER LUNA PARK E CIRCHI

Al Sindaco del Comune di Volterra

Il sottoscritto, nato a il
....., residente in, in qualifica di
titolare/rappresentante legale della, con sede
sociale in, relativamente alla propria manifestazione all'aperto che si
terrà in

C H I E D E

ai sensi del Regolamento Comunale per le immissioni sonore da attività temporanee, l'autorizzazione
all'immissione di rumore proveniente dalle proprie strutture situate in

A tale fine dichiara che:

1) l'attività in questione

rispetterà i limiti massimi di zona in prossimità dei recettori più sensibili presenti, ad
esclusione del criterio differenziale⁷

rispetterà le condizioni contenute nell'art. 18 del citato regolamento e nella
deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁸

• *Orario:* - dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

• *Limiti:* - 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00; - 60 dB dalle ore 22.00 alle ore
24.00.

Non potrà rispettare le condizioni contenute nell'art. 18 del citato regolamento e
nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000⁹;

2) il rumore sarà causato da

3) la manifestazione si svolgerà dal giorno al giorno

4) la manifestazione avrà una durata di ore e precisamente dalle ore alle ore

Data

FIRMA

⁷ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

⁸ È previsto il tacito assenso salvo diverse comunicazioni comunicate al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda

⁹ Prima di iniziare la manifestazione dovrà essere in possesso di dell'autorizzazione all'emissione sonora in deroga dopo aver acquisito il parere della USL

DOCUMENTI DA ALLEGARE

Per le manifestazioni che rispettano i limiti di zona

Durate fino a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- indicare i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.

Durate superiori a tre giorni consecutivi

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della LR 89/98;

Manifestazioni che non possono rispettare le condizioni di cui sopra

- una planimetria della zona in scala non inferiore a 1.2000 in cui sia evidenziata l'area ove saranno installate le strutture, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione.
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- elenco di tutte le sorgenti sonore che produrranno rumore oltre i limiti del D.P.C.M. 14 novembre 1997 per quella area della zonizzazione;
- Indicare il giorno o i giorni, allegando eventualmente il programma, delle manifestazioni musicali;
- Indicare il periodo di tempo in cui verranno utilizzati gli impianti rumorosi.
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- Relazione tecnica contenente:
 - la durata della manifestazione;
 - l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione;
 - limiti richiesti e la loro motivazione.